



**PROVINCIA
DI PARMA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Articolo 1 commi da 816 a 847, Legge 27 dicembre 2019 n. 160**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del

Indice generale

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Presupposto del Canone	4
Articolo 3 Oggetto del canone.....	5
Articolo 4 Soggetti.....	5
Articolo 5 Unicità del canone.....	6
Articolo 6 Riscossione del canone.....	6
Articolo 7 Sanzioni e indennità.....	6
Articolo 8 Accertamenti.....	7
CAPO II OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
Articolo 9 Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta.....	8
Articolo 10 Occupazioni temporanee.....	8
Articolo 11 Occupazioni permanenti.....	8
Articolo 12 Competenze.....	8
Articolo 13 Nullaosta relativi a concessioni e autorizzazioni	8
Articolo 14 Condizioni di rilascio dei provvedimenti.....	9
Articolo 15 Procedimento per il rilascio degli atti	9
Articolo 16 Domanda	9
Articolo 17 Rilascio	10
Articolo 18 Contenuto del provvedimento.....	10
Articolo 19 Cauzione.....	10
Articolo 20 Ricorso	11
Articolo 21 Obblighi del Concessionario.....	11
Articolo 22 Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi.....	11
Articolo 23 Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi.....	11
Articolo 24 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.....	12
Articolo 25 Sospensione della concessione o autorizzazione	12
Articolo 26 Decadenza della concessione o autorizzazione.....	12
Articolo 27 Conseguenze della revoca, della decadenza e della rinuncia.....	13
Articolo 28 Subentro nella concessione/autorizzazione.....	13
Articolo 29 Occupazioni d’urgenza	13
Articolo 30 Occupazioni abusive	13
Articolo 31 Regolarizzazioni	14
Articolo 32 Canone per l’occupazione di suolo pubblico e Criteri per la determinazione della tariffa base del canone.....	14
Articolo 33 Entità superficie occupata	14
Articolo 34 Entità occupazione - particolari tipologie di occupazione	14
Articolo 35 Coefficienti moltiplicatori relativi all’area su cui insiste l’occupazione	15
Articolo 36 Determinazione della tariffa e del canone.....	15
Articolo 37 Esenzioni dal pagamento del canone	15
Articolo 38 Identificazione “Passo Carraio”	16
Articolo 39 Modalità e termini per il pagamento	16
Articolo 40 Rateizzazione	16
Articolo 41 Rimborsi.....	16
Articolo 42 Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere.....	17
Articolo 43 Inizio e fine lavori.....	17
Articolo 44 Termini per l’esecuzione dei lavori.....	17
Articolo 45 Controlli.....	17

CAPO III OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI	
Articolo 46 – Oggetto.....	18
DEFINIZIONI, TIPOLOGIE E UBICAZIONE	
Articolo 47 Definizione dei mezzi pubblicitari.....	18
Articolo 48 Dimensioni	19
Articolo 49 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)	19
Articolo 50 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (luminosi)	19
Articolo 51 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza e divieti.....	20
Articolo 52 - Stazioni di rifornimento di carburante.....	21
Articolo 53 -Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.....	21
Articolo 54 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali.....	21
Articolo 55- Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.....	21
Articolo 56 - Segnali turistici e di territorio	22
Articolo 57 - Pubblicità temporanea - striscioni, locandine e stendardi	22
PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E PRESCRIZIONI	
Articolo 58- Autorizzazioni - Nulla Osta	22
Articolo 59 - Modalità di presentazione domanda per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine.....	22
Articolo 60 - Spese di istruttoria e sopralluogo.....	23
Articolo 61 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti.....	23
Articolo 62 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	24
Articolo 63 - Targhetta di identificazione	24
Articolo 64 – Diniego.....	24
Articolo 65 - Determinazione del canone.....	24
Articolo 66- Esenzioni.....	25
Articolo 67 – Aggiornamento tariffe.....	26
Articolo 68 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	26

CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell'Articolo 1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato Canone istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2. Il regolamento indica:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

d) le sanzioni amministrative pecuniarie d'importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all'occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, e ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A ,B, C e D.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Il canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 3 – Oggetto del Canone

1. Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo:
 - a) Di strade provinciali e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale e di tratti di strada facenti parte di reliquati, ad eccezione dei tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992.
 - b) Per i **centri abitati** fino a 10.000 abitanti, l'occupazione di tratti di strade di proprietà della Provincia che li attraversano, determina l'obbligo per l'occupante di rimettere il canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quando anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26, comma 3, del codice della strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Provincia, con il quale si dichiara che non vi sono ragioni ostantive di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del canone dovuto alla Provincia all'adozione del provvedimento comunale;
 - c) Di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia;
 - d) Di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
4. E' soggetta al canone l'occupazione di aree e spazi per la diffusione di messaggi pubblicitari necessitante dell'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.
5. E' soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.
6. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
7. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per i quali la Provincia abbia competenza per legge o in virtù di accordi con la Regione o altri Enti.

Articolo 4 – Soggetti

1. Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto, anche in maniera abusiva. Per l'occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta. La Provincia informa, laddove possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone del contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.
3. Su richiesta dei contribuenti cointestatari della concessione o autorizzazione, il canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario, nella misura da essi indicata di comune accordo. La suddivisione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane

valida e immodificabile per gli anni successivi, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica.

4. Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

5. Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Articolo 5 - (Unicità del canone)

1. Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all'occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della legge n. 160/2019 di spettanza del Comune esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e comunque limitatamente alle fattispecie in cui il Comune sia il destinatario dell'entrata anche con riferimento al presupposto dell'occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l'occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia il canone dovuto sul presupposto dell'occupazione è comunque di spettanza della Provincia.

Articolo 6 - Riscossione del canone

1. Gli importi dovuti devono essere pagati utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (PagoPA) o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 7 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. La Provincia procederà alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, dove si intima al trasgressore la cessazione dell'illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi: Gli oneri derivanti dalla rimozione saranno a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone, con un minimo di € **25,00** ed un massimo di € 500,00.

4. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento.

5. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato fra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 20% del canone, con un minimo di € **25,00** ed un massimo di € 500,00.

6. Nel caso in cui il pagamento del canone venga effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla data stabilita per il versamento, si applica la sanzione di importo pari al 10% del canone, con un minimo di € **25,00** ed un massimo di € 500,00.

7. In caso di omesso pagamento, da effettuarsi secondo le procedure prescritte dalla legge, da parte di enti erogatori di pubblici servizi, sarà messo a ruolo l'importo pagato l'anno precedente maggiorato del 10%.

8. Qualora l'ente erogatore di pubblico servizio abbia iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Parma e non abbia provveduto a denunciare il bacino d'utenza, né a pagare il canone relativo, sarà messo a ruolo l'importo minimo previsto dalla norma al quale sarà applicata la sanzione del 10%.

9. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

10. Alle occupazioni realizzate abusivamente, oltre alla sanzione di cui al successivo comma, si applica un'indennità pari al canone previsto per le occupazioni medesime maggiorato del 30 per cento. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le altre occupazioni di carattere non stabile, le quali si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

11. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata al comma precedente ed un massimo non superiore al doppio della stessa.

12. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981.

13. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 8 - Accertamento

1. La Provincia, tramite il responsabile preposto all'unità organizzativa competente in relazione al Canone, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai soggetti tenuti, al versamento del Canone con apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

CAPO SECONDO – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9 - Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile della Provincia sono soggette a concessione o autorizzazione.

2. Deve inoltrare domanda alla Provincia chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade

con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a. CONCESSIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permesso l'uso della strada mediante occupazione del suolo o sottosuolo stradale, sottraendolo all'uso pubblico;
- b. AUTORIZZAZIONE: il provvedimento amministrativo mediante il quale è permessa l'apertura sulla strada pubblica di diramazioni ed accessi;
- c. NULLA-OSTA: provvedimento provinciale istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e della concessione di competenza comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila).

Art. 10 - Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere concesse per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 11 - Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di un anno sono computate per intero.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.
3. Per le concessioni non può, tuttavia, essere superato il limite di ventinove anni.
4. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 12 - Competenze

1. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia quale Ente proprietario della strada (art. 26 del Cod.Str.).
2. Le richieste di concessione o autorizzazione ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti dovranno essere inoltrate direttamente al Comune che provvederà ad espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.

Art. 13 - Nullaosta relativi a concessioni e autorizzazioni Comunali

1. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono all'interno della perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza (D.Lgs n. 285/92 art. 26). Se si tratta di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, il Comune provvederà a espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.
2. Le autorizzazioni e le concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono invece di competenza dei Comuni, previo nullaosta dell'ente proprietario della strada. In tal caso, il canone e ogni altro onere derivante dalle suddette concessioni e o autorizzazioni sono di spettanza e riscossi dalla Provincia.
3. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia con l'obbligo del Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro 30 gg. dal termine dell'istruttoria la concedibilità della domanda di occupazione. In tal caso la Provincia provvede nei successivi 15 gg alla comunicazione al richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l'occupazione all'ente Provincia, secondo i termini e le prescrizioni di cui al presente regolamento. All'avvenuto versamento, l'ente Provincia comunica nei successivi 15 gg la

regolarità del versamento del Canone spettante alla Provincia al Comune affinché lo stesso rilasci il provvedimento richiesto.

4. Il Comune è tenuto a puntualizzare nel provvedimento finale oltre alle prescrizioni tecniche, anche gli adempimenti e gli oneri che il cittadino deve alla Provincia così come riportati sul nullaosta.

Art. 14 - Condizioni di rilascio dei provvedimenti

1. Le concessioni e le autorizzazioni nonché i nullaosta, si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti o Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare i provvedimenti, anche imponendo nuove prescrizioni.

2. Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento della Provincia sarà rilasciato subordinatamente a quello di competenza del Comune. In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta della Provincia perderanno automaticamente di ogni efficacia.

Art. 15 - Procedimento per il rilascio degli atti

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è soggetto alla normativa sul procedimento amministrativo: legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i, nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione e dal Regolamento Provinciale sul Procedimento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 21.06.2010 modificato con atto C. P. n. 10 del 30/03/2017 .

2. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività.

3. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo richiesto deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

4. L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata all'Ufficio Concessioni Stradali per la parte amministrativa e all'Ufficio Tecnico, per gli aspetti afferenti alla Viabilità. L'Ufficio Concessioni Stradali, verificata la completezza e la regolarità della domanda dal punto di vista amministrativo, provvede a inoltrarla immediatamente all'Ufficio Tecnico competente per l'acquisizione di specifici pareri e prescrizioni. Detti pareri devono essere espressi e comunicati nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Nel caso si evidenziassero carenze nella documentazione tecnica, l'Ufficio Tecnico segnalerà le integrazioni necessarie entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta all'Ufficio Concessioni Stradali che provvederà ad inoltrare, tramite PEC, la richiesta delle necessarie integrazioni per la definizione della pratica. Qualora entro giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di integrazione, l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 16 - Domanda

1. La domanda deve essere presentata, anche se esente dal pagamento del canone;

2. La domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo, regolarmente firmata, corredata dal pagamento delle spese di istruttoria è riferita ad una sola autorizzazione/concessione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento), avvalendosi dell'apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet istituzionale, deve contenere:

a) le generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, n. telefono, indirizzo e-mail, indirizzo pec, codice fiscale o partita i.v.a.;

b) il numero identificativo e denominazione della strada provinciale, progressiva chilometrica, coordinate geografiche GPS o esatta indicazione della località interessata;

c) descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e motivazione della richiesta, corredata da elaborati in scala adeguata dello stato di fatto e di progetto;

- d) uso cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere);
- e) dichiarazione di accettazione a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere eventuali cauzioni;
- f) i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi.
3. Le domande avanzate da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno riportare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A. e l'indicazione del rappresentante legale, n. telefono, indirizzo e-mail, indirizzo pec, ;
4. Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali, se gli stessi risultano proprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso).

Art. 17 - Rilascio

1. I provvedimenti disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati dal responsabile del procedimento previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
- a) marche da bollo, con eccezione del nullaosta;
- b) spese di istruttoria e sopralluogo;
2. Per le concessioni e le autorizzazioni il provvedimento, verrà inviato al destinatario tramite PEC contestualmente al relativo avviso di pagamento del canone, se dovuto.

Art. 18 - Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori (in caso di cointestazione) del suolo o dello spazio pubblico e alla identificazione (o denominazione) della strada provinciale, della progressiva chilometrica o, comunque, l'esatta indicazione della località interessata:
- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) il termine per eseguire i lavori
- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) l'importo del canone;
- e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
2. Le prescrizioni tecniche, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi per l'esecuzione dei lavori, verranno definite dal tecnico provinciale responsabile e allegate come parte integrante dell'atto.

Art. 19 - Cauzione

1. La cauzione può essere richiesta dall'Ufficio Tecnico a garanzia della regolare esecuzione dei lavori; la sua entità è stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, delle aree e strutture pubbliche interessate e verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.
2. L'importo della cauzione deve essere versato entro la data della comunicazione di avvio dei lavori e la ricevuta trasmessa tempestivamente all'Ufficio Concessioni Stradali e comunque non oltre i trenta giorni dal rilascio del provvedimento.
3. La presentazione della documentazione relativa alla costituzione della cauzione, quando richiesta, è documento necessario e vincolante all'efficacia dell'atto.
4. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro 30 giorni dalla richiesta, previa attestazione di collaudo definitivo, nei termini e modi specificati nel provvedimento rilasciato, da parte dell'ufficio Concessioni Stradali della Provincia.

Art. 20 - Ricorso

1. Il richiedente la concessione, autorizzazione o nullaosta può presentare alla Provincia ricorso scritto avverso il provvedimento entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione dell'atto o dal suo ricevimento per posta elettronica certificata. Il decorso di tale termine senza la presentazione di ricorsi o osservazioni implica l'accettazione del provvedimento.

2. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta (30) dal ricevimento dello stesso.
3. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta (30) giorni per adempiere a quanto prescritto.

Art. 21 - Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario dovrà provvedere a ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla realizzazione dell'opera siano derivati danni al suolo o a strutture presenti nonché di rimuovere materiali depositati o di risulta dal cantiere.
3. L'utilizzo dell'area concessa dovrà avvenire senza limitare o ostacolare i diritti altrui o causare danni a terzi.
4. Il concessionario dovrà custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità.
5. Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Il titolare del provvedimento amministrativo ha, inoltre, l'obbligo di:
 - a) mantenere in efficienza l'area che occupa;
 - b) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti;
 - c) comunicare tempestivamente la cessazione o modifica dell'occupazione, provvedendo ai lavori di ripristino dell'area a proprie spese;
 - d) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza, domicilio o sede;
 - e) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

Art. 22 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

1. La Provincia potrà stipulare con Società e agli Enti erogatori di pubblici servizi convenzioni generali e relative concessioni generali finalizzate alla semplificazione e regolamentazione delle procedure di rilascio degli atti.
2. La Società o Ente convenzionato verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevede tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa.

Art. 23 - Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfettaria:
 - a) Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50
 - b) Comuni con più di 20.000 abitanti € 1,00:
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.
3. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunicato con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui sopra per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

Art. 24 - Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che rendano non più possibile l'occupazione, il provvedimento di concessione/autorizzazione/ nullaosta può essere modificato o revocato dall'Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo.
2. L'atto di revoca verrà notificato al titolare della concessione/autorizzazione/nullaosta con atto espresso.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione all'Amministrazione.
4. Se la rinuncia avviene prima che l'occupazione abbia inizio, pur successivamente al rilascio del provvedimento, il concessionario può richiedere la restituzione dell'eventuale canone versato e del deposito cauzionale; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 25 - Sospensione della concessione o autorizzazione

1. La Provincia per motivi di pubblico interesse, nelle more del perfezionamento della revoca di cui al precedente articolo, può sospendere la concessione o autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. Il provvedimento di sospensione sarà notificato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 26 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione decadono nei seguenti casi:
 - a) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
 - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti;
 - c) il mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste
 - d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
 - e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
3. La decadenza, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, è dichiarata con provvedimento adottato dalla Provincia che ha emanato l'atto e trasmesso via PEC notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione e alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento

Art. 27 - Conseguenze della revoca, della decadenza e della rinuncia

1. Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed al ripristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo
2. La decadenza della concessione o autorizzazione comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

Art. 28 - Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Non è ammessa la cessione ad altri del provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio.
2. In caso di alienazione del bene o dell'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero di loro trasferimento mortis causa, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione deve chiederne la voltura entro 60 giorni.
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività considerata.

Art. 29 - Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi e aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà richiesto successivamente a sanatoria.
2. Nel caso si ravvisi la circostanza citata al punto 1 l'interessato è obbligato a:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e succ. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione via PEC, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione alla Provincia;

Art. 30 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. Sono abusive le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.
3. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui allo specifico articolo del presente Regolamento o per accertata inesistenza dell'urgenza dell'intervento.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti, oltre a quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo, anche nel caso in cui non sia possibile accertare l'inizio dell'occupazione stessa. In questo caso si darà decorrenza all'occupazione dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta e della quale si richiederà il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.
5. Per le occupazioni abusive temporanee si presume l'inizio dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento.
6. La contestazione della occupazione abusiva comporta l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 31 - Regolarizzazioni

1. Per accessi carrabili e diramazioni realizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del Cod. Str. è consentita la regolarizzazione.
2. Possono essere regolarizzate solo opere risultanti tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dal Codice della Strada.
3. Per accedere alla regolarizzazione dell'accesso o della diramazione dell'occupazione senza titolo dovrà essere presentata apposita domanda in bollo corredata dei documenti necessari.

4. All'intestatario dell'opera abusiva da regolarizzare verranno applicate le sanzioni a norma del presente Regolamento.

Art. 32 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone calcolato in base a tariffa.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
3. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - b) entità della superficie occupata;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia della concessione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 33 - Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in metri quadrati (mq) per opere permanenti, in mq/giorno o mq/ora per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo per impianti realizzati da società erogatrici di pubblici servizi è determinata con una quota forfait/giorno.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

Art. 34 - Entità occupazione - particolari tipologie di occupazione

1. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:
 - a. passo carrabile.
 - a.1. Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo oppure a un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.
 - a.2. Non rientrano nel "passo carrabile" le opere di modifica visibile atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada, quali listoni di pietra, tombature cavallo fosso, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard rail o in altre opere della strada.
 - a.3. La misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;
 - b. accesso stradale a raso.
 - b.1. Si definisce accesso stradale a raso qualsiasi accesso a uso veicolare a una strada, un fondo o un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante.
 - c. occupazione di soprassuolo o di sottosuolo.
 - c.1. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.
 - c.2. Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq e il canone applicato è commisurato alla lunghezza e alla larghezza della strada o pertinenze occupate;
 - d. accessi a distributori di carburanti, attività commerciali o industriali.
 - e. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 della L. n.160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore ai tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Art. 35 - Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base, individuata in sede di prima applicazione nell'ALLEGATO B, è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tengono conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 36 - Determinazione della tariffa e del canone

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada come da ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente e al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento. L'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente e al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del Presente Regolamento. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero

3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

Art. 37 - Esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono altresì esenti dal canone:

a) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

b) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore quattro;

c) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

d) occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente autorizzati mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;

e) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;

- f) occupazioni configurate come accessi stradali di civile abitazione.
- g) occupazioni configurate come accessi stradali di uso agricolo .
- h) le occupazioni che, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 38 - Identificazione "Passo Carraio"

1. Per ottenere uso esclusivo dello spazio antistante il passo carraio è necessario richiedere alla Provincia il rilascio della targhetta avente la denominazione "Passo Carrabile" riportante gli estremi dell'autorizzazione, come previsto dal comma 3 dell'art. 22 del Codice della Strada e realizzata in conformità dell'art.120, lettera e), fig. II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice stesso. La sottrazione all'uso pubblico di tale spazio e il conseguente rilascio e affissione del citato cartello comportano il pagamento di una quota forfettaria, da effettuarsi al momento del rilascio dell'autorizzazione, la cui entità è stabilita nell'allegato B) del presente Regolamento.

Art. 39 - Modalità e termini per il pagamento.

1. Per le occupazioni permanenti il canone dovrà essere pagato ad anno solare e, la prima annualità, corrisposta in unica soluzione entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso. Le annualità successive dovranno essere versate in unica soluzione entro il termine del 30 aprile, mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (PagoPA) o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone dovrà avvenire, in unica soluzione, al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
3. Non sono consentiti pagamenti cumulativi relativi a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
4. Per l'anno 2021, la scadenza del versamento è stata rinviata al 31 luglio 2021.

Art. 40 - Rateizzazione e Affrancazione

1. Può essere richiesta la rateizzazione del canone da corrispondere in 2 o 4 rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento. Per la prima annualità, il versamento della prima rata dovrà avvenire al rilascio della concessione. Per le società, l'eventuale possibilità di rateizzazione è rimandata al provvedimento concessorio.
2. Per l'occupazione relativa ai passi carrai il concessionario può optare per il versamento in unica soluzione del canone fin dal momento del rilascio dell'autorizzazione mediante versamento di una somma pari a venti annualità. come previsto dall'art. 824 della Legge n. 160/2019;

Art. 41 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione potrà richiedere, con apposita istanza scritta, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. La richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e corredata dalle ricevute di pagamento di quanto richiesto a rimborso.
3. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42 - Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere

1. E' fatto divieto dare avvio ai lavori o interventi prima del rilascio del provvedimento.
2. Oltre alle sanzioni previste nel D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il concessionario è obbligato a provvedere a sua cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere, rimettendo i luoghi e le cose in pristino entro la data fissata dalla Provincia.
3. L'esecuzione delle opere o dei lavori oggetto del provvedimento, dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione.

4. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere oggetto della concessione o dell'autorizzazione, restano a carico del concessionario il quale dovrà eseguire tutti gli interventi necessari al perfetto mantenimento delle opere.

5. L'inosservanza delle citate norme dà la facoltà alla Provincia di fissare un termine perentorio entro il quale eseguire i lavori e, in caso di inadempienza, di procedere direttamente all'intervento necessario, comunicando al concessionario il preventivo di spesa, la data di inizio lavori e, successivamente, le spese effettivamente sostenute e quelle derivanti da eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.

6. Qualora tali spese non venissero corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione, la Provincia potrà richiedere l'emanazione di decreto ingiuntivo all'autorità competente.

Art. 43 - Inizio e fine lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve inviare alla Provincia per posta certificata Pec comunicazione contenente la data di avvio lavori con almeno sette giorni di anticipo.

2. Con la stessa modalità, entro sette giorni dalla fine dei lavori, dovrà comunicare la data di ultimazione degli stessi.

3. La mancata comunicazione di inizio e/o fine lavori comporta la decadenza della concessione o dell'autorizzazione e l'incameramento, da parte della Provincia, della cauzione versata dal concessionario, che verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Art. 44 - Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti entro il termine fissato nel provvedimento rilasciato; tale termine non potrà superare i sei (6) mesi, durata massima della concessione o autorizzazione per l'occupazione temporanea.

2. I lavori dovranno iniziare entro trenta (30) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, concessione e nulla osta.

3. Il mancato rispetto dei termini fissati ai precedenti punti 1 e 2 comporta la decadenza dell'atto, salvo richiesta motivata di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

4. La domanda di proroga dei termini di esecuzione dei lavori e deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 25,00 sul conto corrente indicato nel provvedimento per il quale si richiede proroga.

5. Sarà possibile chiedere una sola proroga, in ogni caso il termine della proroga non potrà essere superiore a quello indicato nella concessione o autorizzazione rilasciata.

6. Per il mancato rispetto dei termini stabiliti presente articolo, la Provincia si riserva di adottare provvedimenti opportuni ivi compresa la revoca della concessione o dell'autorizzazione, imponendo l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

Art. 45 - Controlli

1. La Provincia si riserva, a mezzo dei propri dipendenti, di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori autorizzati. Il titolare del provvedimento è tenuto a custodirlo e ad esibirlo ad ogni richiesta. L'inosservanza del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni indicate dal provvedimento, darà luogo all'attivazione delle azioni e delle procedure sanzionatorie. Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

CAPO TERZO – OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 46 – Oggetto

1. Nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (di seguito C.d.S.) e del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada" D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (di seguito Reg. C.d.S.) il presente CAPO

III disciplina gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione alla Provincia di Parma, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli articoli 1 e 23 C.d.S.

2. Al fine del presente Regolamento non sono considerabili impianti pubblicitari le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell'anello centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria che abbiano stipulato con la Provincia di Parma apposita convenzione. La disciplina di dette targhe rientra pertanto all'interno dei criteri per la valutazione da parte dell'Amministrazione del progetto in allegato alla convenzione di cui sopra.

DEFINIZIONI, TIPOLOGIE E UBICAZIONE

Articolo 47 - Definizione dei mezzi pubblicitari

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.).

1. Insegna d'esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da logotipo, simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi oggetto dell'attività identificante la sede dell'impresa e l'attività svolta, realizzata mediante un'unica tipologia di impianto e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E' consentito un unico impianto per esercizio.

2. Ogni ulteriore impianto deve intendersi ricompreso in una delle restanti definizioni di mezzi pubblicitari e, come tale, ricondotto al rispetto delle relative prescrizioni.

3. Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Cartello: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Striscione, locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, collocato con vincolo di direzione, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

7. Bandiera: drappo di uno o più colori, privo di rigidità, collocato senza vincolo di direzione ad un'asta o palo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, contenente scritte o loghi di esercizi o marche. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

8. Segno orizzontale reclamistico: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

9. Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, bike sharing, mappe di città e località, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario di superficie inferiore al servizio di pubblica utilità esposto. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

10. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle definizioni precedenti (insegna di esercizio, preinsegna, cartello, striscione, locandina o stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

11. Nei successivi articoli le preinsegne, le bandiere, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati, per brevità, come "altri mezzi pubblicitari".

Articolo 48 – Dimensioni

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg. C.d.S.).

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq.
2. Le insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, anche in aderenza ai fabbricati, possono misurare fino a 20 mq.
 - a) Nel caso in cui la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività, sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% dei mq. della facciata eccedenti i 100 mq.
 - b) La dimensione dell'insegna non può comunque superare i 50 mq.
3. Il parallelismo al senso di marcia deve mantenersi per tutto il tratto di visibilità dell'insegna e per entrambi i sensi di marcia.
4. Lungo le strade provinciali all'interno dei centri abitati le dimensioni delle insegne sono soggette ai regolamenti comunali.
5. Laddove i regolamenti comunali non contengano specifiche norme al riguardo, si applicano le disposizioni del C.d.S..

Articolo 49 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (non luminosi)

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg. C.d.S.).

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nella loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere forma e sagoma regolare che non possa generare confusione con la segnaletica stradale.
3. Non sono ammessi per la segnaletica pubblicitaria, ed in particolare per le preinsegne, colorazioni che ripetano gli abbinamenti di colori di fondo e per le scritte imposti per i segnali stradali.

Articolo 50 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari (luminosi)

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 50 Reg. C.d.S.).

1. Le sorgenti luminose, le insegne di esercizio, i cartelli e altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o indiretta devono rispettare la normativa regionale in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. (L. R. n.19 del 29/09/2003 e DGR n. 1688 del 18/11/2013 e smi).
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
3. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
4. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

Articolo 51 - Ubicazione della segnaletica pubblicitaria lungo le strade e le fasce di pertinenza e divieti.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42).

1. Distanze da rispettare per ogni senso di marcia:
 - a) sulle strade extraurbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h i cartelli ed altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dal comma 4 dell'art. 51 del Reg. C.d.S.;
 - b) sulle strade provinciali extraurbane è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su terreno di proprietà demaniale nell'area compresa tra la carreggiata e l'opera di scolo delle acque di pertinenza

stradale; fanno eccezione i segnali di servizi utili così come individuati del presente Regolamento e dal C.d.S.

2. I segnali pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati o fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a mt. 3 dalla carreggiata e all'interno dei centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento comunale (art.51 comma 6 Reg. C.d.S.) non possono essere installati in corrispondenza delle intersezioni (punto 4 lettera b), aree demaniali (punto 1.2) e in fossi e scoli (punto 4 lettera l).

3. Totem, monoliti o pali per bandiere non possono essere installati ad una distanza dal limite della carreggiata inferiore all'altezza del dispositivo da installare e comunque ad una distanza inferiore a 3 mt., ad eccezione di quelli installati a servizio dei distributori di carburante.

4. E' vietato installare segnaletica pubblicitaria che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possa:

- a) generare confusione con la segnaletica stradale;
- b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
- d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide;
- e) produrre abbagliamento.

5. E' vietato collocare mezzi pubblicitari:

- a) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- b) sulle isole di traffico al centro di rotatorie;
- c) sui veicoli (solo per mezzi pubblicitari luminosi).

6. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sulle barriere stradali (guard-rail);
- g) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- h) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralcino l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettano la funzionalità;
- m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

7. E' vietata l'installazione di cartelli e mezzi pubblicitari non conforme alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 49 e 153 D.Lgs. n. 42 del 2004).

8. Definizioni:

- a) distanza dall'intersezione: distanza minima da rispettare tra il cartello pubblicitario e lo spigolo vivo dell'intersezione reale o presunta.
- b) distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 50 m. dal limite della carreggiata; oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta.
- c) area dell'intersezione: area in cui non si può autorizzare alcuna installazione pubblicitaria.
- d) L'isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria sono da considerarsi come area dell'intersezione;
- e) curva: in base all'Art. 3 comma 1 punto 20) viene denominata curva "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tali da determinare condizioni di limitata visibilità"; in base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due: variazione del tratto stradale rettilineo e limitata visibilità. Non è possibile autorizzare alcun cartello pubblicitario su tutta l'area compresa tra la curva stessa e

la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo), ed inoltre si deve rispettare la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza stesso (tranne i casi previsti dall'art. 51, comma 5, Reg. C.d.S.).

Articolo 52 - Stazioni di rifornimento di carburante.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.).

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di un solo cartello pubblicitario di esercizio per ogni senso di marcia di superficie massima pari a 4 mq.
2. Da tale superficie sono escluse le indicazioni riguardanti i servizi offerti dalla stazione stessa (es. self 24 ore, ecc.). In una fascia di rispetto di 3 metri dal limite della carreggiata non può essere installato nulla.
3. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dai regolamenti comunali, o in assenza di regolamentazione, valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 53 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. C.d.S.).

1. Dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla Provincia per la pubblicità effettuata con veicoli o mezzi che stazionino su aree pubbliche o private fuori dal centro abitato.
2. La pubblicità effettuata senza autorizzazione verrà considerata a tutti gli effetti "pubblicità abusiva" e sottoposta alle sanzioni previste dal Reg. C.d.S.

Articolo 54 - Segnali di direzione per attività industriali, commerciali, artigianali.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 commi 2, 3, 5, 6, 7, 8 Reg. C.d.S.).

1. I segnali di direzione per attività industriali, commerciali ed artigianali riportanti il logo e/o il nome dell'attività sono considerati "preinsegne" pubblicitarie sono soggetti al presente Regolamento.

Articolo 55 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 136 Reg. C.d.S.).

1. I cartelli indicanti di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio.
2. Nel caso in cui il cartello sia integrato da freccia indicante la direzione da seguire possono essere collocati in un raggio massimo di 5 km. e riportare la distanza in metri dal servizio indicato.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide fino alla scadenza.
4. In ambito extraurbano tali segnali possono riportare il logo e/o il nome dell'attività.
5. I segnali riportanti logo e/o nome di attività privata devono essere collocati ad una distanza di almeno 80 metri dai segnali stradali ed intersezioni e non devono poter limitare la visibilità della segnaletica stradale; per questa tipologia di impianti è previsto il pagamento del canone. Rispetto a questa tipologia di segnali, gli impianti pubblicitari devono osservare una distanza di almeno 80 metri.
6. E' facoltà della Provincia non autorizzare l'installazione nel caso in cui si ritenga possibile una compromissione con altra segnaletica o per la sicurezza stradale, così come nel caso vi siano più richieste per la stessa area.
7. Compete alla Provincia la valutazione dell'utilità della presenza del segnale richiesto.
8. E' consentita l'installazione su banchina stradale dei segnali di cui al presente articolo.
9. Ai fini dell'installazione dei suddetti segnali è necessario presentare istanza secondo le modalità del presente Regolamento.

Articolo 56 - Segnali turistici e di territorio

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 134 comma 4 Reg. C.d.S.).

1. I segnali turistici e di territorio che contengono il logo e la denominazione di una attività privata sono considerati cartelli pubblicitari, rientrano nella categoria "preinsegne" e sono soggetti al presente Regolamento.

Articolo 57 - Pubblicità temporanea - striscioni, locandine e standardi.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg. C.d.S.).

1. Striscioni sono ammessi unicamente per la promozione di manifestazione e spettacoli.

2. Locandine e stendardi sono ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali.
3. L'esposizione è limitata alla settimana precedente l'iniziativa e alle 24 ore successive.
4. Per l'installazione di pubblicità temporanea deve essere presentata regolare istanza, con le modalità previste nel presente regolamento.
5. Le distanze rispetto ad altri cartelli o mezzi pubblicitari, così come previste art.51 del regolamento C.d.S., possono essere ridotte a 50 metri sulle strade extraurbane ed a 12,50 nei tratti urbani.

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI E PRESCRIZIONI

Articolo 58 - Autorizzazioni - Nulla Osta

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.)

1. In ambito extraurbano, sulle strade provinciali o in vista delle stesse, anche su terreno privato, entro 50 metri dal limite della carreggiata della strada, l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari è soggetta a rilascio di autorizzazione da parte della Provincia.
2. Sulle strade provinciali, all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari è subordinata al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Provincia, che provvederà a trasmetterlo al comune territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione.
3. Se realizzata su strada comunale, ma visibile a 50 metri dal limite della carreggiata della strada provinciale, l'installazione di cartelli o mezzi pubblicitari è subordinata al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Provincia, mentre l'autorizzazione è di competenza del comune proprietario della strada.

Articolo 59 - Modalità di presentazione domanda per il rilascio di autorizzazione, nullaosta, rinnovo, cambio immagine.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 53 Reg. C.d.S.)

1. L'istanza per il rilascio di Autorizzazione o Nulla-Osta all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari permanenti o temporanei deve essere presentata alla Provincia di Parma in conformità alle norme sul bollo, regolarmente firmata e corredata dal pagamento delle spese di sopralluogo e istruttoria, avvalendosi dell'apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet istituzionale, tramite PEC all'indirizzo protocollo@postacert.provincia.parma.it.
2. Con un'unica domanda possono essere richieste autorizzazioni per più cartelli o altri mezzi pubblicitari purché da posizionare su un'unica strada provinciale integralmente in ambito urbano o extra urbano.
3. L'istanza dovrà contenere:
 - a) le generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, indirizzo email e pec, codice fiscale o partita i.v.a.
 - b) il numero identificativo (o denominazione) della strada provinciale, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata, coordinate geografiche GPS, numero del foglio catastale e mappale;
 - c) dichiarazione di accettazione a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria;
 - d) descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
 - e) planimetria ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione con indicate le distanze e la dimensione dell'impianto;
 - f) bozzetto del messaggio da esporre contenente dimensioni e colori;
 - g) fotografia dello stato dei luoghi in cui si richiede l'autorizzazione all'installazione;
 - h) autodichiarazione, redatta ai sensi di Legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - i) per le richieste di autorizzazioni (ricadenti in ambito extraurbano) ubicate su suolo privato è necessario allegare il consenso del proprietario del terreno sul quale ricade l'installazione pubblicitaria;

l) per le richieste di segnali pubblicitari di servizio utile, è necessario specificare l'esatta collocazione dell'esercizio segnalato in modo che sia possibile verificare la distanza del segnale richiesto dalla sede dell'esercizio che deve essere al massimo pari a 5000 metri.

4. L'autorizzazione, intestata al soggetto richiedente, ha validità tre anni ed è rinnovabile alla scadenza, purché il segnale pubblicitario rimanga delle stesse dimensioni e nella medesima posizione.

5. Il rinnovo può essere richiesto alla Provincia solo per le autorizzazioni rilasciate dalla stessa in ambito extraurbano e deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione con i seguenti allegati:

a) fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, estremi del precedente provvedimento;

b) fotografia dello stato di fatto dell'installazione per la quale si richiede il rinnovo.

6. Il nulla osta viene rilasciato dalla Provincia e ha validità per la durata dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente.

7. Il Cambio immagine può essere richiesto solo relativamente alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia in ambito extraurbano e decorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

a) Se nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta non vi è risposta da parte della Provincia, l'istanza è da ritenersi accolta secondo il principio del silenzio assenso.

b) La richiesta di cambio immagine non modifica la scadenza dell'autorizzazione rilasciata.

c) Nel caso in cui, oltre all'immagine, vi siano modifiche di dimensioni, cromatiche o di posizionamento, l'istanza è da considerarsi come nuova autorizzazione e non trova valore il principio del silenzio assenso.

d) Per la richiesta di Cambio Immagine occorre presentare:

d.1) fotocopia del precedente provvedimento di autorizzazione o, in alternativa, i relativi estremi;

d.1) bozzetto del nuovo messaggio, specificando la denominazione del messaggio che si intende variare;

Articolo 60 - Spese di istruttoria e sopralluogo.

1. Le spese d'istruttoria e sopralluogo sono dovute per ogni cartello o altro mezzo pubblicitario richiesto.

Articolo 61 - Tempi dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti.

1. La definizione dei tempi amministrativi per la conclusione del procedimento, è fissata in 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

2. Qualora l'istanza risultasse incompleta di uno o più allegati, verrà inviata al richiedente comunicazione delle integrazioni necessarie, con contestuale sospensione del procedimento; il procedimento verrà riavviato al momento del perfezionamento della pratica da parte del richiedente.

3. La documentazione integrativa della pratica dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso inutilmente tale periodo la domanda decade e verrà archiviata.

4. In caso di diniego, il titolare dell'istanza può presentare osservazioni alle motivazioni espresse dall'Ente entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui le osservazioni comportino modifiche al progetto dell'istanza iniziale, dovrà essere presentata una nuova richiesta.

Articolo 62 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 54 Reg. C.d.S.).

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.

2. La Provincia può revocare o modificare l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o sicurezza stradale senza corrispondere nessun indennizzo.

3. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza o dalla comunicazione di decadenza o revoca, procedere con la massima tempestività alla rimozione del segnale pubblicitario e al ripristino del sito. Trascorsi i 30 giorni la Provincia provvederà d'ufficio alla rimozione, i costi sostenuti per l'intervento dovranno essere rimborsati dal titolare dell'autorizzazione.

4. Durante i lavori di installazione del segnale pubblicitario, in caso di controlli da parte del personale provinciale preposto alla sorveglianza il titolare dell'autorizzazione dovrà esibire l'autorizzazione ed attenersi a tutte le ulteriori ed eventuali prescrizioni tecniche che venissero impartite.

Articolo 63 - Targhetta di identificazione.

(Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. - Art. 55 Reg. C.d.S.).

1. Il segnale pubblicitario autorizzato dovrà essere contrassegnato da targhetta di identificazione contenente: amministrazione rilasciante; soggetto titolare; numero dell'autorizzazione; progressiva chilometrica del punto di installazione; data di scadenza.

2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniquale volta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Articolo 64 – Diniego.

1. Qualora l'istanza non fosse accoglibile, il responsabile del procedimento emette un provvedimento formale di diniego contenente le motivazioni, riportante altresì l'organo competente per l'eventuale ricorso ed il termine entro il quale inoltrarlo.

2. Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati. Entro 60 giorni dalla data del diniego è ammessa la presentazione di istanza di riesame, corredata da nuovi elaborati di progetto, conformi alle indicazioni eventualmente fornite in sede di diniego.

3. Il provvedimento di diniego sarà comunicato al richiedente tramite posta certificata.

Articolo 65 – Determinazione e pagamento del canone

(Riferimenti normativi: Art. 27 comma 7 C.d.S. – art 53 comma 7 e art. 405 comma 2 Reg. C.d.S.).

1. I cartelli e mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia, collocati lungo o in vista delle strade provinciali posti fuori dai centri abitati, sono soggetti al pagamento di un canone. Il canone viene determinato attraverso la formula di calcolo e i parametri come da Allegato C parte integrante del presente regolamento e al recupero coattivo delle somme insolute

2. Il canone per l'occupazione con mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

3. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

4. Ai fini della determinazione dell'importo del canone, le strade provinciali vengono suddivise in tre categorie sulla base dei volumi di traffico abitualmente in essere su ogni strada. (Allegato D).

5. La misura del canone è fissata secondo quanto previsto nell'Allegato C)

6. In caso di rinuncia anticipata da parte del titolare dell'autorizzazione o di revoca da parte dell'Amministrazione, il canone viene rimborsato in mensilità, dal giorno successivo di decorrenza della rinuncia o della revoca. Si considerano mensilità intere le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

7. Pagamento del canone

a) Non è dovuto il pagamento del canone per il posizionamento delle insegne di esercizio.

b) Il pagamento del canone per la pubblicità temporanea dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, la rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo.

c) Il pagamento del canone della pubblicità non temporanea dovrà essere effettuato rispettando le seguenti scadenze:

- c.1) la prima annualità al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione o del suo rinnovo;
- c.2) le annualità successive:
- entro il 30 giugno di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° gennaio – 30 giugno;
 - entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui il rilascio del provvedimento avvenga nel periodo 1° luglio – 31 dicembre.
- d) Sarà cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione provvedere ad effettuare i versamenti annuali alle scadenze prestabilite.
- e) Qualora il pagamento del canone per la pubblicità temporanea o quello per la prima annualità per la pubblicità non temporanea non venga effettuato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa si riterrà decaduta.
- f) In caso di mancato pagamento delle annualità successive del canone per la pubblicità non temporanea entro i termini stabiliti, l'Amministrazione provvederà a comunicare tramite PEC, l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della somma, si procederà con le sanzioni previste dal regolamento e al recupero coattivo delle somme insolute.
- g) Il versamento del canone deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (PagoPA) o le altre modalità previste dal medesimo codice. con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite.

Art. 66 - ESENZIONI

Sono esenti dal canone:

1. Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, come previsto dal comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. Le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti

all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;

i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 67 - Aggiornamento tariffe

1. Il canone potrà essere modificato con Decreto del Presidente da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

2. Il canone è soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati (FOI) rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 68 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento Provinciale per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali e per l'applicazione del C.O.S.A.P." approvato con atto di C.P. n. 73 del 15/12/2014 e "Regolamento in materia di pubblicità sulle strade provinciali" approvato con atto di C.P. n. 22 del 21/15/2015 modificato con atto di C.P. n. 59 del 28/11/2016.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia in contrasto o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.